

Con riferimento al quesito posto da uno Studio Tecnico si fa presente che la circolare n° 31 del 31 agosto 1978 recante norme di sicurezza per l'installazione di gruppi elettrogeni al punto 3.2.3, vieta espressamente l'ubicazione di serbatoi di deposito di benzina su terrazzi mentre per i serbatoi di gasolio e di olio combustibile rimanda alle disposizioni della Circolare n° 73 del. 29 luglio 1971. In particolare, in caso di deposito all'esterno con serbatoio in vista all'aperto il punto 2.3, lettera b 2), della citata circolare n° 73/71 prescrive che : “I serbatoi dovranno essere dotati di messa a terra e di bacino di contenimento di capacità pari ad un quarto del volume del serbatoio, che può essere realizzato in muratura, cemento armato, argine in terra,etc.”.